|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 29 settembre 2016

Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli

aiuti ai proprietari di unità di pesca che effettuano l'arresto

definitivo delle attività di pesca di cui all'art. 34 del

regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca. (16A08062)

(GU n.268 del 16-11-2016)

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

alle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive

modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.

1639, recante il «regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio

1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in

particolare l'art. 98;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio

2013, n. 105 - regolamento recante organizzazione del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma

10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 205 del 4 settembre

2014, recate delega di attribuzioni del Ministro delle politiche

agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza

dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe

Castiglione;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante

orientamento e modernizzazione del settore della pesca e

dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli

imprenditori ittici;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme

di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca

marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante

«Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma

dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21

dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento

sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante

modifica del regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento

(CE) n. 1626/94;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20

novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per

garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,

che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.

811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005,

(CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.

1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i

regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della

Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del

regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime

di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della

politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie

applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il

regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della

pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.

1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002

e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE

del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo

di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006

del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003,

(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio

e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in

particolare l'art. 34;

Visto il regolamento delegato (UE) 288/2015 della Commissione del

17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del

Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli

affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date

di inammissibilità delle domande;

Visto il programma operativo, predisposto in conformità al

disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014,

approvato con decisione C (2015) n. 8452 della Commissione del 25

novembre 2015;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva del programma

FEAMP 2014/2020 e' pari a euro 978.107.682,20;

Considerato che nel citato programma operativo sono stati assegnati

alla priorità 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo

ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva

e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del regolamento

UE n. 508/14, complessivamente euro 106.711.970,00;

Considerato l'accordo multiregionale per l'attuazione coordinata

degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del programma operativo

FEAMP 2014-2020, che approva il piano finanziario FEAMP nazionale

articolato per fonte finanziaria (UE, Stato, regioni), e

rispettivamente per priorità e misura, con evidenza della quota

parte di risorse finanziarie attribuite alla competenza

dell'Amministrazione centrale e della quota parte di risorse

complessivamente attribuita alle amministrazioni regionali ed alla

Provincia autonoma di Trento, per il quale si e' avuta l'intesa nella

seduta della Conferenza Stato-regioni del 9 giugno 2016;

Considerato che la Direzione generale della pesca marittima e

dell'acquacoltura e' individuata in qualità di Autorità di gestione

del PO FEAMP 2014/2020;

Visti i criteri di selezione delle operazioni del PO FEAMP

2014/2020 approvati dal Comitato di sorveglianza del 3 marzo 2016

relativi alla misura 1.34: Arresto definitivo dell'attività di pesca

- art. 34 del regolamento (UE) n. 508/2014;

Vista la relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia nel

2015 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la

Capacità e le possibilità di pesca (in ottemperanza all'art. 22 del

regolamento (CE) n. 1380/2013) trasmessa alla Commissione europea;

Visto in particolare l'allegato A della suddetta relazione relativo

al Piano di azione che presenta gli obiettivi di adeguamento e gli

strumenti per il raggiungimento dell'equilibrio per i segmenti di

flotta per cui e' dimostrata una mancanza di equilibrio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art.

21-ter inerente l'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il

sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare

in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo

decreto di attuazione;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le

misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di

acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010,

n. 96;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento

alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2012, recante modalità,

termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per

infrazioni gravi alla licenza di pesca;

Ritenuto necessario, in conformità alla citata normativa, ed in

considerazione dei relativi dati inerenti lo sfruttamento ittico,

attuare un arresto definitivo dell'attività di pesca per le unità

da pesca ricadenti nei segmenti in squilibrio e nelle GSA così come

indicati nella citata relazione annuale sugli sforzi compiuti

dall'Italia nel 2015;

Considerato che nel citato Programma operativo FEAMP 2014/2020, al

capitolo 4.6, e' riportata la tabella di calcolo dei massimali

relativi al premio per l'arresto definitivo delle attività di pesca;

Ritenuto necessario provvedere all'emanazione di norme applicative

della suddetta normativa in materia di arresto definitivo delle

attività di pesca delle unità e definire i criteri e le modalità

per la concessione dei relativi premi entro il 31 dicembre 2017 con

riferimento alle GSA ed ai segmenti della flotta in sovraccapacità

così come individuati nella relazione, al fine di rafforzare la

tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio tra le

risorse biologiche e l'attività di pesca;

Decreta:

Art. 1

Attuazione della misura arresto definitivo

1. Il presente decreto riguarda l'attuazione della misura arresto

definitivo delle attivita' di pesca per la flotta da pesca

mediterranea tramite demolizione, con esclusione delle unita' oggetto

di accordi internazionali e delle unita' autorizzate alla pesca del

tonno rosso con sistema a circuizione, come individuata nel Piano di

azione - allegato A della relazione annuale di cui all'art. 22 del

regolamento UE n. 1380/2013 citati in premessa.

2. Il premio di arresto definitivo e' destinato ai proprietari di

unita' da pesca italiani autorizzati all'esercizio della pesca

marittima con uno dei sistemi di seguito precisati:

strascico (reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti

gemelle divergenti);

circuizione (reti a circuizione a chiusura meccanica, reti a

circuizione senza chiusura) e/o volante (reti da traino pelagiche a

coppia, reti da traino pelagiche a divergenti) solo per le GSA 17 e

18;

PGP - polivalenti passivi (rete da posta calate, rete da posta

circuitanti, reti a tremaglio, incastellate-combinate, nasse e

cestelli, cogolli e bertovelli, palangari fissi, palangari derivanti,

lenze a mano e a canna, arpione, piccola rete derivante), solo nella

GSA17 nel segmento 12<=LFT<18.

3. Per l'attuazione della misura di cui al presente decreto si

applicano le norme previste dal regolamento (UE) n. 508 del Consiglio

del 15 maggio 2014, nonche' le indicazioni del programma operativo.

4. Attraverso l'attuazione della misura di cui al presente decreto

si intende prioritariamente raggiungere il conseguimento degli

obiettivi di riduzione della capacita' di pesca della flotta italiana

mediterranea con esclusione delle unita' oggetto di accordi

internazionali e delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso

con sistema a circuizione come individuati nel piano di azione

allegato A della relazione annuale di cui all'art. 22 del regolamento

(UE) n. 1380/2013 citati in premessa assegnando le risorse di cui

alla priorita' 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo

ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva

e basata sulle conoscenze», art. 34 del regolamento (UE) n. 508/14,

complessivamente fino ad euro 62.000.000,00, fatta salva

l'assegnazione di ulteriori risorse resesi disponibili da concedere

con le modalita' previste al successivo comma 4 dell'art. 4.

5. Gli obiettivi minimi di disarmo da conseguire per il

raggiungimento di quanto indicato nella relazione sono definiti dalle

seguenti tabelle (tab. 1 e tab. 2) che individuano i valori minimi di

stazza da ritirare per GSA (cosi' come elencate all'allegato G) e

sistema di pesca con il presente provvedimento:

tabella A1 - Stima dell'impatto economico di una riduzione dell'8%

sulla capacita' in GT dei segmenti di flotta, operanti con sistema

a strascico/rapido risultati in overfishing, per GSA. Nella sola

GSA17, nel segmento 12<=LFT<18 si considera anche il sistema PGP:

Parte di provvedimento in formato grafico

tabella A2 - Stima dell'impatto economico di una riduzione dell'8%

sulla capacita' in GT dei segmenti di flotta, operanti con sistema

circuizione e/o volante, risultati in overfishing:

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 2

Requisiti di ammissibilita'

Al fine di ottenere l'aiuto di cui all'art. 1, comma 2 del presente

decreto ministeriale devono essere soddisfatti, a pena di

inammissibilita', i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di

riferimento:

il beneficiario non deve rientrare nei casi di inammissibilita'

previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del regolamento (UE)

508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);

il beneficiario non deve rientrare tra i casi di esclusione di cui

all'art. 106 del regolamento (UE) 966/2012;

l'unita' da pesca ha un'eta' pari o superiore a 10 anni calcolati

secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento (CEE) 2930/1986

del Consiglio e successive modifiche. L'eta' della nave e' un numero

intero pari alla differenza tra l'anno di pubblicazione del presente

decreto e l'anno di entrata in servizio;

l'unita' da pesca e' iscritta nel Registro comunitario nonche' in

uno dei Compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA riportati

nei piani di azione di cui al all'art. 22, paragrafo 4, del

regolamento (UE) n. 1380/2013 indicante che il segmento di flotta non

e' effettivamente equilibrato rispetto alle possibilita' di pesca di

cui dispone tale segmento (tabella A1 e tabella A2);

l'unita' da pesca deve aver effettuato attivita' di pesca in mare

per almeno novanta giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni

civili precedenti la data di presentazione della domanda;

l'unita' da pesca deve essere in possesso del titolo abilitativo

all'esercizio dell'attivita' di pesca in corso di validita' ed essere

autorizzata all'esercizio dell'attivita' di pesca almeno con uno

degli attrezzi da pesca previsti dal piano di azione cosi' come

indicati all'art. 1 comma 2 del presente decreto.

Art. 3

Modalita' di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo,

redatta in carta semplice dal/i proprietario/i dell'unita' da pesca

secondo il modello allegato A del presente decreto, deve essere

presentata all'Ufficio marittimo di iscrizione della nave, entro e

non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla

pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. Copia della domanda recante il timbro di

ricezione dell'Ufficio marittimo, deve essere trasmessa, a cura degli

interessati, a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche

competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca -

Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (di

seguito Ministero) via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - PEMAC IV

ovvero, purche' l'istante sia identificato ai sensi dell'art. 65 del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione

digitale), con posta elettronica certificata all'indirizzo

pemac4@pec.politicheagricole.gov.it. Non saranno prese in

considerazione le istanze presentate a mezzo fax o consegnate

direttamente al Ministero.

2. Nella domanda, da redigere secondo il modello allegato A, devono

essere indicati:

a) per le persone fisiche: generalita' complete del proprietario/i:

cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza,

indirizzo mail, telefono e fax; per le persone giuridiche: ragione

sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono

e fax, indirizzo mail e generalita' complete del legale

rappresentante;

b) elementi identificativi dell'unita' da pesca: numero di

matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM e GG, ufficio

di iscrizione dell'unita' da pesca, numero UE, valore dei GT, valore

dei Kw e anno di entrata in servizio;

c) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di

credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice

IBAN;

d) dichiarazione: «il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta

Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente

domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle

finalita' per le quali vengono acquisiti».

3. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un

documento di identita' del/i sottoscrittore/i in corso di validita'.

Art. 4

Modalita' di istruttoria della domanda e obblighi connessi

1. L'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca provvede

al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di

esito positivo trasmette al Ministero entro il termine di trenta

giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la

certificazione di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del

Registro NN.MM.GG e/o delle matricole aggiornato.

2. Qualora l'importo del premio risulti superiore ad euro

150.000,00, ai sensi di quanto previsto dall'art. 91 del decreto

legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, all'allegato B deve essere

inclusa copia della richiesta di certificazione antimafia formulata

dall'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca. Analoga

richiesta deve essere anche presentata alla Camera di commercio

industria e artigianato per il certificato di iscrizione con la

dicitura non fallimentare o il nulla osta del Tribunale con la

dicitura non fallimentare. In tale fattispecie, il premio e' erogato

solo previa acquisizione di regolare Informativa prefettizia

antimafia.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Autorita' marittima

comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro il

termine di trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione della

domanda, il mancato accoglimento della domanda, indicando la

motivazione del rigetto e le modalita' per impugnare il

provvedimento.

3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1, e

verificata la disponibilita' finanziaria, provvede a redigere una

graduatoria in base ai criteri di selezione di cui al successivo art.

5, che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana. Tale graduatoria e' articolata in sub graduatorie con

riferimento a GSA e sistemi di pesca.

4. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti di

concessione entro e non oltre il 31 dicembre 2017, seguendo l'ordine

delle sub-graduatorie, provvedendo in caso di posizioni pari merito

delle ultime posizioni a determinare la preferenza attraverso la

procedura del sorteggio, al fine di assicurare il raggiungimento

degli obiettivi minimi di riduzione della capacita' di pesca

individuati nelle tabella A1 e tabella A2 e fino ad esaurimento delle

risorse assegnate. Raggiunti i suddetti obiettivi, le eventuali

risorse residue sono assegnate scorrendo le graduatorie secondo le

priorita': sistema strascico/rapido e punteggio assegnato ai sensi

del successivo articolo.

5. Terminate le graduatorie inerenti lo strascico/rapido, le

eventuali risorse residue sono assegnate procedendo, secondo le

stesse modalita', con le graduatorie inerenti il sistema

circuizione/volante ed infine con quelle inerenti il sistema PGP.

Il termine per la restituzione all'Ufficio marittimo di iscrizione

del titolo abilitativo alla pesca e' fissato in quindici giorni a far

data dal giorno successivo alla notifica della concessione.

La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio

suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso,

ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

L'Ufficio marittimo trasmette tempestivamente al Ministero il

titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di

tutta la documentazione prevista.

La riconsegna del titolo abilitativo alla pesca e' atto

irrevocabile e il titolo e' annullato qualora il beneficiario non

provveda alla demolizione dell'unita' entro i termini previsti dal

successivo comma 6.

Qualora si intenda rinunciare al contributo il titolo abilitativo

sara' riconsegnato se il beneficiario presentera', al Ministero,

formale rinuncia al contributo, perentoriamente, entro 2 mesi dalla

data di riconsegna della licenza presso l'Ufficio marittimo,

trascorso tale termine il titolo verra' annullato.

6. Entro il termine di 4 mesi dalla data di riconsegna del titolo

abilitativo alla pesca, il richiedente procede alla demolizione

dell'unita'. Il mancato rispetto di detto termine, salvo casi di

forza maggiore, da verificare e certificare, caso per caso,

dall'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unita', determina la

perdita del diritto al premio.

L'Autorita' marittima puo' concedere una sola proroga di trenta

giorni.

L'Ufficio marittimo trasmette al Ministero la certificazione

comprovante l'avvenuta demolizione, redatta secondo l'allegato D,

completa di tutta la documentazione prevista.

Il Ministero provvede alla cancellazione della nave dall'Archivio

licenze (ALP) e dal Registro comunitario.

Art. 5

Criteri di selezione

1. La selezione delle richieste di arresto definitivo tiene conto

dei seguenti criteri:

a) eta' dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto

dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2930/1986;

b) maggior numero di kW dell'imbarcazione;

c) maggior numero di GT dell'imbarcazione;

d) maggior numero di giorni di pesca in mare effettuati dall'unita'

nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda

secondo la tabella di cui all'allegato F del presente decreto.

Art. 6

Calcolo del premio

1. Il premio, arrotondato alle dieci unita' inferiori, e'

determinato, in conformita' a quanto previsto dal programma

operativo, secondo il calcolo indicato nella tabella di cui

all'allegato E del presente decreto, diminuito dell'1,5% per ogni

anno in piu' rispetto ai 15 anni ovvero del 22,5% per le unita' da

pesca di eta' pari o superiori a 30 anni.

2. La stazza, espressa in GT, e' rilevata dall'Ufficio marittimo

dai registri in proprio possesso.

3. La perdita dell'unita' da pesca, avvenuta per cause accidentali

comprovate dall'Ufficio marittimo competente, nel periodo compreso

tra la concessione del premio e l'arresto definitivo effettivo, e'

considerata demolizione.

L'importo del premio spettante, calcolato con le modalita' di cui

al comma 1, e' ridotto dell'eventuale indennizzo pagato dalla

Compagnia assicuratrice.

Art. 7

Modalita' di erogazione del premio

1. Il premio di arresto definitivo e' liquidato ad avvenuta

demolizione della nave comprovata dall'acquisizione, da parte del

Ministero, della certificazione di avvenuta demolizione, redatta

secondo l'allegato D, completa di tutta la documentazione prevista.

Art. 8

Cumulabilita' degli aiuti pubblici

1. L'entita' del premio, determinato con le modalita' di cui

all'art. 6 e' diminuito:

a) dell'intero importo riscosso per la misura di cui all'art. 33

del regolamento (UE) n. 508/2014 arresto temporaneo obbligatorio

dell'attivita' di pesca ai sensi di quanto previsto all'art. 25,

comma 5 dello stesso regolamento (UE) n. 508/2014;

b) dell'intero importo riscosso per le misure finanziate, ai sensi

del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006

relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP) con vincoli

temporalmente vigenti sul natante alla data del provvedimento di

decisione del premio di arresto definitivo.

Art. 9

Registrazione dei vincoli

1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla

concessione di agevolazioni, gli enti pubblici erogatori sono tenuti

a comunicare all'Ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta

giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le

agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo.

2. L'Autorita' marittima deve annotare i vincoli tra i gravami o,

in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne

comunicazione all'Ufficio marittimo di destinazione.

Art. 10

Obblighi del beneficiario

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 34, comma 5 del regolamento

(UE) n. 508/2014 il beneficiario del premio di arresto definitivo non

puo' registrare un nuovo peschereccio entro i cinque anni successivi

all'ottenimento di tale sostegno.

Art. 11

Ulteriori adempimenti dell'Autorita' marittima

1. L'Autorita' marittima di iscrizione dell'unita' da pesca

provvede alla conservazione dei logbook cartacei per i 10 anni

successivi la data dell'arresto definitivo, al fine di eventuali

futuri controlli da parte delle Autorita' del PO FEAMP, della

Commissione europea e/o della Corte dei conti europea.

2. L'obbligo di cui al suindicato comma 1 e' annullato nel momento

in cui l'Autorita' marittima provvede alla registrazione dei logbook

cartacei nel sistema informativo SIPA in ambito SIAN.

Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per

la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e

l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto.

Roma, 29 settembre 2016

Il Sottosegretario di Stato: Castiglione

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2016

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2647

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato E

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato F

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato G

Parte di provvedimento in formato grafico

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |